

Company no.: 12332370969

Fax: (+39) 02 5413 1759 9 Milano (MI) Cap 20122, info@yinson.com Italy www.yinson.com

| | Ministero dell'Ambiente |
|----|---|
| | e della Sicurezza Energetica |
| | D.G. Valutazioni Ambientali |
| | Div. V – Procedure di Valutazione VIA e VAS |
| | C.se att.ne |
| | Resp. Procedimento Dott.Geol. Carlo Di |
| | Gianfrancesco |
| | va@PEC.mite.gov.it |
| | va-5@mase.gov.it |
| | |
| | |
| рс | Ministero della cultura |
| | Soprintendenza speciale per il PNRR |
| | ss-pnrr@pec.cultura.gov.it |
| | |
| | Comune di Nuoro |
| | Via Dante, 44 |
| | 08100 - Nuoro (NU) |

protocollo@pec.comune.nuoro.it



OGGETTO: [ID: 9315] Procedura per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da n. 15 turbine, della potenza di immissione di 99 MW denominato "Perda Pinta" da realizzarsi nel Comune di Nuoro (NU) con le relative opere di connessione elettriche" - Proponente: Società Nuoro Wind S.r.l. - Riscontro osservazioni Soc. EDP renewables Italia Holding S.r.l.

Con riferimento:

- alle osservazioni della Società EDP renewables Italia Holding S.r.l. depositate presso codesto Ministero (prot. n. 52828 del 04.04.23) in merito alle presunte interferenze del progetto eolico ID 8308 "Intermontes" con il progetto eolico ID 9315 della scrivente Società;
- alla nota del Ministero della Cultura (MIC_SS-PNRR n. 9050 del 24.05.23) con la quale si richiedeva, tra l'altro, a codesta Direzione se "l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID_VIP 9315) debba essere condotta nel senso di intendere i due progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste"

si comunica quanto seque.

La Società EDP, con riferimento al progetto della scrivente Società (ID 9315) lamenta in particolare:

- a) la sovrapposizione di n. 4 aerogeneratori (NW4, NW5, NW6 e NW12);
- b) la mancata distanza di cui ai criteri del DM 10.09.10 e Deliberazione n. 59/90 di ulteriori n. 6 aerogeneratori (NW3, NW7, NW8, NW9, NW10 e NW11);
- c) che la scrivente società "non ha tenuto in debita considerazione il progetto presentato dalla scrivente, pur essendo, questo, stato pubblicato sul portale Ministeriale già in data 22/11/2022 e dunque facilmente consultabile".

Preliminarmente corre l'obbligo di chiarire alcuni aspetti.

Il procedimento amministrativo per il quale la Società scrivente (e si suppone anche la Soc. EDP) ha presentato istanza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/06 è finalizzato all'ottenimento di un provvedimento unico in materia ambientale. Tale disposto normativo prevede, ove ne ricorrano le condizioni, il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

EDP ha presentato istanza in data 22.11.22 ma ha ottenuto la relativa procedibilità solo in data 05.04.23. Il progetto della scrivente ha ottenuto la procedibilità in data 18.05.23. Pertanto, l'affermazione di cui alla precedente lett. c) risulta quantomeno inopportuna alla luce del fatto che i due progetti sono stati dichiarati procedibili dal MASE a distanza di poco più di un mese. Inoltre, considerando l'area geografica pressoché identica interessata dalle due iniziative è palese che i due progetti siano da ritenersi in concorrenza. A fronte di ciò decadono pertanto anche le considerazioni relative alla mancata distanza di cui al DM 10.09.10 e Delibera n. 59/90 di cui alle precedenti lettere a) e b) sollevate dalla Soc. EDP.

Appare quindi evidente che nell'ambito di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo a due progetti in concorrenza e localizzati all'interno dello stesso bacino la rimodulazione o l'esclusione di un progetto rispetto all'altro non deve necessariamente

essere l'esito finale di tali valutazioni e tanto meno quest'ultimo, fondato su un criterio meramente temporale. È in ogni caso indubbio che il procedimento di VIA possa orientare tale esito (sulla base della valutazione delle informazioni e degli aspetti di cui all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/06) che troverà la sua formale definizione nel procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Premesso quanto sopra, i principi generali di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 152/06 prevedono, tra l'altro, che la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Al riguardo, al netto delle valutazioni che potranno essere svolte dal punto di vista della capacità rigenerativa degli ecosistemi e della salvaguardia della biodiversità (i progetti insistono nella medesima area) si evidenzia che con i proprietari dei mappali interessati la scrivente Società, ancor prima della presentazione dell'istanza ex art. 27 D.Lgs. 152/06 da parte della EDP, ha sottoscritto in via preliminare dei contratti di diritto di superficie per i quali in data 22.06.23 è stata avviata la fase di notarizzazione che si concluderà definitivamente entro l'autunno 2023. Di contro, dal progetto depositato dalla Soc. EDP emerge la scelta di attivare un procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari terrieri.

Tale approccio evidenzia da parte della Soc. EDP la ricerca della massimizzazione dei profitti in spregio delle legittime aspettative dei proprietari dei terreni interessati per nulla coinvolti in una trattativa finalizzata al riconoscimento di un giusto ed equo compenso per l'eventuale "perdita" del bene. La naturale conclusione, ove ne ricorressero le condizioni, porterebbe i seguenti esiti:

- o una minore valorizzazione economica del bene oggetto di esproprio;
- o la perdita definitiva del bene da parte del soggetto espropriato.

Diversamente, la Società scrivente ha cercato, sin dalla scelta dell'area d'impianto, di testare preliminarmente l'accettabilità sociale di siffatti impianti di produzione di energia addivenendo alla sottoscrizione dei contratti di diritto di superficie con l'intento di perseguire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica e garantendo allo stesso tempo la restituzione del bene al termine del funzionamento dell'impianto.

Al fine di ribadire l'importanza di quanto sopra detto basti pensare che l'importo pattuito da parte della scrivente Società con i proprietari per l'occupazione dei mappali (con restituzione del bene al termine dei 35 anni) non si esaurisce in un mero indennizzo del bene espropriato (che per il valore immobiliare di quest'ultimo e' sempre inferiore alle aspettative dell'espropriato) ma costituisce per gli interessati una rendita significativa (superiore almeno di due ordini di grandezza rispetto all'indennizzo) quale partecipazione diretta ai benefici economici generati dal progetto. Pertanto, riteniamo doveroso, relativamente alla tematica della ricerca e individuazione dei terreni, valorizzare la risorsa tempo dedicata e la virtuosità dell'approccio mantenuto a perseguire tale finalità da parte della società scrivente.

Diversamente la "linearità e la velocità" con la quale la Soc. EDP ha individuato i terreni da assoggettare al procedimento espropriativo parrebbe suggerire di imputare alla stessa l'onere di delocalizzare l'impianto con altrettanta semplicità.

Si evidenzia altresì che la scrivente Società, per il tramite di propri incaricati, ha provveduto a prendere contatti con l'amministrazione del Comune di Nuoro per una presentazione del progetto e per fornire informazioni sulle possibili ricadute positive per la collettività in termini di compensazioni ambientali ex del DM 10.09.10 All. 2 punto 2 lett. h). In particolare, la scrivente ha manifestato l'impegno a costituire una comunità energetica rinnovabile (CER) in Comune di Nuoro finanziando l'installazione di un impianto fotovoltaico e garantendo nel contempo un supporto tecnico-amministrativo durante tutto il processo di creazione della stessa. Tale iniziativa è volta ad enfatizzare un processo partecipativo esteso a tutta la comunità mediante la condivisione dei benefici correlati alle compensazioni ambientali "finanziate" dall'esercizio dell'impianto eolico. La nascita di una CER sul territorio comunale

in conformità ai principi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 199/21 massimizzerà i benefici ambientali (favorendo i processi di produzione ed utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili), economici (consentendo ai cittadini di fruire dei contributi riconosciuti dal GSE sulla base dell'energia elettrica condivisa) e sociali (orientando il cittadino a perseguire comportamento virtuoso verso un cambio di paradigma in ambito energetico ovvero massimizzare il consumo di energia nel momento in cui la fonte energetica rinnovabile e' in grado di produrla) offrendo un contributo importante alla transizione energetica. Sul punto consta essere in corso di redazione, da parte del Servizio competente del Comune di Nuoro, una delibera da sottoporre al Consiglio Comunale per l'opportuna informativa in tal senso. Inoltre, considerata altresì la valenza per la collettività dell'opera in termini di contributo alla produzione di energia da fonte rinnovabile (posto che il procedimento di VIA risulta propedeutico al rilascio dell'autorizzazione unica dell'impianto e consequentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera) si rileva che da una simulazione effettuata mediante l'uso di un software specializzato¹ per la progettazione e l'installazione di parchi eolici è emerso che il progetto della scrivente Società risulta avere una localizzazione migliore in forza del raggiungimento di un numero di ore equivalenti di lavoro annue pari a 3294 rispetto a 2533 del progetto interferente (circa il 30% in più). A riprova di quanto poc'anzi detto si evidenzia che nell'ipotesi di esercire le turbine scelte da EDP nelle postazioni di Nuoro Wind srl la producibilità dell'impianto concorrente aumenterebbe del 10% passando da 2533 a 2780 ore equivalenti annue.

In forza del maggior numero di turbine (15 vs 13) dalla suddetta simulazione è chiaro che l'impianto della scrivente produca più energia: 326092 MWh/anno rispetto a 197565 MWh/anno pari a circa il 65% in più. Quand'anche volessimo considerare la producibilità a parità di numero di turbine installate, l'impianto della scrivente produrrebbe circa il 44% in più avendo optato per turbine più performanti (6,6 MW vs. 6 MW). Al riguardo si segnala come l'aspetto della massimizzazione della potenza unitaria sia annoverata tra le possibili misure di mitigazione in materia di impatto visivo e sui beni culturali e sul paesaggio. L'allegato 4, punto 3.2 lett. m) del DM 10.09.10 segnala infatti che "sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni e la densità, dunque, dovranno essere commisurate alla scala dimensionale del sito".

Inoltre, ragionando sempre in termini di contributo alla collettività, l'adozione di turbine più performanti in termini di potenza e producibilità è direttamente correlata al valore delle misure di compensazione ambientale. L'allegato 2 punto 2 lett. h) del DM 10.09.10 prevede che le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale possono raggiungere fino al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Pertanto, una maggiore produzione di energia determina un maggior valore delle misure di compensazione ambientale riconosciute alle amministrazioni comunali interessate dall'impianto.

Per inciso si evidenzia infine che dal punto di vista delle opere di connessione alla rete elettrica la connessione dell'impianto di EDP implica un maggior consumo di suolo. Infatti, il progetto EDP prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Siniscola 2", previa costruzione di una sottostazione di trasformazione 30/150 kV (costituente impianto di utenza per la connessione e pertanto di proprietà EDP, presumibilmente a seguito di provvedimento di esproprio) avente una superficie in pianta pari a 3730 m2 in un terreno adiacente alla sottostazione RTN.

Diversamente la soluzione adottata dalla Nuoro Wind srl prevede che il parco eolico venga collegato in antenna sulla sezione a 36 kV della stessa Stazione Elettrica (SE) della RTN (150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Siniscola 2"), secondo

¹ WindPRO 3.6.361 - EMD International A/S (https://www.emd-international.com/windpro/)

uno schema di connessione specificamente introdotto a livello nazionale (e scelto dalla scrivente) per minimizzare l'impatto ambientale ed il consumo di suolo derivante dalla concentrazione di connessioni alla RTN.

Ove quanto sopra non si ritenga sufficiente per effettuare una valutazione comparativa tra i progetti in questione, allo scopo di consentire un confronto quanto più equilibrato (a parità di numero di turbine) con il progetto interferente la scrivente Società manifesta sin d'ora la disponibilità a valutare la presentazione di un'alternativa progettuale che consideri l'installazione di 13 turbine anziché 15 come originariamente progettate.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che le valutazioni correlate al procedimento di VIA debbano essere condotte considerando i due impianti in concorrenza e basandosi non tanto sulla data di presentazione del progetto bensì in rapporto alla capacità del progetto di interagire con le componenti ambientali, paesaggistiche ma anche socio-economiche che caratterizzano il bacino sede del progetto in esame.

Cordialmente

Nuoro Wind S.r.l.

Phonelos

Gareth Swales

Director